

CONCORRENZA E ANTITRUST

AIUTI FISCALI ALLE SQUADRE DI CALCIO SPAGNOLE. ANNULLATA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE UE (CAUSE T-679/16 E T-865/16)

In Spagna, a partire dal 1990, tutti i club sportivi professionistici sono stati obbligati a mutare la loro veste giuridica in società sportive per azioni. È stata tuttavia prevista un'eccezione: le società che avessero realizzato un risultato positivo negli anni precedenti l'introduzione della legge avrebbero potuto continuare ad operare sotto forma di enti senza scopo di lucro. Quattro club calcistici spagnoli (Barcellona, Osasuna di Pamplona, Athletic Bilbao e Real Madrid) hanno esercitato tale opzione.

Grazie al mantenimento di tale *status* i club sopra menzionati hanno potuto beneficiare di un'imposta sui redditi inferiore, fino al 2016, a quella applicata alle società sportive per azioni.

Nel 2016, la Commissione europea, a seguito di un'istruttoria in materia di aiuti di Stato, ha emanato una decisione concludendo che la misura costituisca un *regime di aiuti* ai sensi dell'art. 107(1) Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e ordinando il recupero degli aiuti illegittimamente concessi¹.

Va ricordato che, per essere qualificata come "aiuto di Stato" ai sensi dell'art. 107(1) TFUE, una data misura, come un regime normativo quale quello in discussione, deve essere (i) erogata tramite risorse statali; (ii) imputabile allo Stato membro erogatore, (iii) conferire un vantaggio selettivo ai beneficiari nonché (iv) distorcere la concorrenza incidendo sugli scambi tra Stati membri.

Con la sentenza del 26 febbraio 2019, cause T-679/16 e 865/16, *Athletic Club c. Commissione*, il Tribunale UE ha annullato la decisione della Commissione ritenendo che quest'ultima non abbia assolto all'onere di dimostrare che il regime fiscale costituisca un *vantaggio* per le squadre beneficiarie, ai sensi dell'art. 107(1) TFUE.

In sostanza, alla Commissione viene contestato di essersi limitata a confrontare l'aliquota delle imposte sui redditi applicabile ai quattro club in discussione con quella applicabile alle società sportive per azioni e di non avere preso in considerazione il regime fiscale degli enti senza scopo di lucro *nel suo complesso*,

¹ L'apertura del caso da parte della Commissione e la successiva istruttoria sono state segnate da polemiche con il Mediatore europeo (carica che si ispira alla figura dell'*Ombudsman* dei Paesi scandinavi), designato dal Parlamento europeo per ricevere le segnalazioni dei cittadini UE che lamentano casi di cattiva amministrazione della cosa pubblica da parte delle istituzioni UE. La DG Concorrenza, allora guidata dallo spagnolo Joaquín Almunia, era stata tacciata di lentezza eccessiva nell'apertura del procedimento e, addirittura, sospettata di conflitto di interesse. V. comunicato stampa del Mediatore europeo, disponibile al seguente link:

<https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/54542>

includendo tutte le diverse conseguenze, sia favorevoli che sfavorevoli, per i suoi beneficiari, risultanti dal regime stesso.

In particolare, il Tribunale ha sottolineato che la deduzione fiscale per il reinvestimento dei proventi straordinari era più alta per le società per azioni rispetto a quella prevista per gli enti senza scopo di lucro. Secondo i Giudici di Lussemburgo tale deduzione poteva essere assai consistente a causa della prassi dei trasferimenti dei giocatori, in quanto i proventi potevano essere reinvestiti nell'acquisizione di nuovi giocatori; pertanto, secondo quanto affermato da uno dei club in sede di indagine, nel periodo contestato il regime fiscale degli enti senza scopo di lucro sarebbe stato "molto più penalizzante" rispetto a quello delle società sportive per azioni.

È interessante sottolineare che tale argomento, risultato poi decisivo ai fini dell'annullamento della decisione della Commissione, era stato sollevato in sede di indagine soltanto dal Real Madrid (il quale peraltro, non ha impugnato la decisione della Commissione). Il Barcellona (sostenuto dal Regno di Spagna) ha formulato un motivo simile soltanto dinanzi al Tribunale, mentre l'altro ricorrente, l'Athletic Bilbao, non ha mai sollevato tale argomento (e difatti il suo ricorso è stato respinto).

La Commissione, nella sostanza, avrebbe liquidato il tema delle deduzioni fiscali troppo superficialmente, senza effettuare i dovuti approfondimenti e contravvenendo così al proprio dovere di buona amministrazione. Segnatamente, a parere del Tribunale, la Commissione, sulla quale gravava l'onere della prova dell'esistenza di un *vantaggio* derivante dal regime fiscale in discussione, avrebbe dovuto dimostrare che la previsione di un massimale per le deduzioni fiscali ad un livello meno vantaggioso per gli enti senza scopo di lucro rispetto alle società per azioni non era tale da *compensare* il vantaggio derivante dall'inferiore aliquota d'imposta.

La sentenza ha risvolti di sicuro interesse.

In primo luogo, poiché, di regola, le controversie in materia di aiuti fiscali si concentrano soprattutto sulla natura *selettiva* o meno di una data normativa. La selettività presuppone che il regime fiscale *deroghi* a un regime tributario ordinario o "normale", introducendo differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell'obiettivo perseguito dal sistema tributario di un dato Stato membro, in una situazione fattuale e giuridica analoga². Il tema del *vantaggio* è rimasto invece tradizionalmente sullo sfondo dell'analisi della Commissione e delle Corti UE, essendo sovente considerando alla stregua di una (naturale) conseguenza della selettività della misura. Con l'odierna pronuncia, il Tribunale si sofferma *esclusivamente* sul requisito del vantaggio, imponendo alla Commissione un esame complessivo del regime che comprenda *anche le conseguenze fiscali sfavorevoli* per i beneficiari, in un'analisi comparativa dei vari elementi che lo compongono che si annuncia non agevole in concreto, proprio perché prescrive un confronto tra elementi tra loro eterogenei, ed anzi tra loro antitetici quanto agli effetti prodotti (vantaggi vs. svantaggi).

In secondo luogo, poiché, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, nell'esaminare un regime di aiuto, la Commissione può limitarsi ad effettuare un esame delle *caratteristiche generali* del regime in questione. Secondo tale giurisprudenza, la Commissione, in una decisione riguardante un regime di aiuti, non è tenuta a compiere un'analisi degli aiuti concessi in ogni singolo caso sulla base del regime. È solo

² V., *inter alia*, cause riunite C-78/08 – C-80/08, *Paint Graphos*, punto 49.

ALERT / MARZO 2019

allo stadio del recupero degli aiuti che può rendersi necessario verificare la *situazione individuale* di ciascuna impresa interessata.³

Basandosi su tali principi, la Commissione ha inutilmente argomentato che il concreto utilizzo delle deduzioni da proventi straordinari – tale, eventualmente, da neutralizzare il vantaggio derivante dalla minor aliquota fiscale – avrebbe dovuto essere esaminato nella *fase successiva di recupero*, l'unica fase che impone di tenere in considerazione la *situazione individuale* delle imprese interessate dal regime. Ciò anche in considerazione del fatto che il livello delle deduzioni fiscali per reinvestimenti di profitti eccezionali muta, giocoforza, in ragione dell'utilizzo che ciascun club ne fa in concreto.

Il Tribunale, tuttavia, ha respinto tale argomentazione ritenendo che il carattere non univoco del vantaggio risultasse dalle *caratteristiche proprie del regime* e che la decisione - pur riguardando un regime di aiuti - avesse in realtà natura *ibrida*, perché identificava già i quattro club beneficiari del regime e andasse quindi interpretata come una decisione relativa sia a un regime di aiuti sia ad *aiuti individuali*.

Peculiare, infine, è il fatto che le argomentazioni relative alle deduzioni fiscali siano state svolte in sede di indagine soltanto da uno dei quattro club beneficiari. Ciò potrebbe spiegarsi con il fatto che le deduzioni non siano state sfruttate in eguale misura dai soggetti interessati, e non costituissero dunque per alcune società calcistiche un elemento centrale del regime fiscale.

Va notato che la decisione è stata annullata *nella sua interezza*, sicché anche l'Athletic Bilbao, risultato soccombente nel suo ricorso, potrà beneficiare dell'annullamento della decisione della Commissione.

A fronte dell'annullamento del Tribunale, la Commissione potrebbe anche emanare una nuova decisione confermando, all'esito di una più approfondita analisi, che il regime fiscale relativo agli enti senza scopo di lucro garantiva comunque ai quattro club spagnoli un vantaggio economico rispetto ai loro concorrenti, ritenendo che il minor livello delle deduzioni non abbia comportato svantaggi tali da compensare i benefici derivanti dalla minor aliquota di imposta.

Scontata, in ogni caso, appare l'impugnazione della sentenza da parte della Commissione dinanzi alla Corte di giustizia.

Milano 01/03/2019

Francesco Mazzocchi

Per eventuali domande ed approfondimenti rivolgersi a:

Edoardo Gambaro

edoardo.gambaro@santalex.com

tel. + 39 02 771971

³ V., *inter alia*, cause riunite C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, *Comitato 'Venezia vuole vivere' and Others v. Commission* punti 63-64 e 130.